

## PAGAMENTO TRACCIABILE DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI

*La Camera dei deputati il 15 novembre 2017 ha approvato in prima lettura un provvedimento che stabilisce l'obbligatorietà per i datori di lavoro di procedere al pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso modalità tracciabili: bonifico bancario; pagamento in contanti presso un istituto bancario indicato dal lavoratore o assegno.*

*Obiettivo della proposta di legge è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare.*

*Come notato da Titti Di Salvo (PD), prima firmataria della proposta di legge, «tale prassi deprecabile rappresenta un grave danno per i lavoratori i quali vengono non solo depauperati di parte del lavoro prestato, ma sono lesi nella loro dignità e nel diritto a una giusta retribuzione, in violazione degli articoli 1, 35 e, soprattutto, 36 della Costituzione. Al contrario, la corresponsione di una retribuzione inferiore si risolve in un vantaggio illecito per il datore di lavoro».*

*Secondo la relatrice, inoltre, on. Valentina Paris (PD), «la tracciabilità delle modalità di pagamento, dal nostro punto di vista, si inserisce in questo tentativo fatto con tanti altri provvedimenti: penso alle norme contro il caporalato, penso ovviamente alle dimissioni in bianco e a tutte quelle norme ... che hanno consentito ai lavoratori di essere meno soli di fronte ad un abuso subito».*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) della proposta di legge "Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori" AC 1041 – relatrice Valentina Paris (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.*

La proposta di legge, approvata alla Camera dei Deputati in prima lettura, introduce **l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi.**

Il provvedimento stabilisce che la retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) possa essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso **il bonifico bancario, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal lavoratore o l'emissione di un assegno** consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato.

Si **vieta**, dunque, esplicitamente che la retribuzione possa essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti **per mezzo di somme contanti**, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La norma si applica a **tutti i rapporti di lavoro subordinato** di cui all'art. 2094 Cod. Civ., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ad **ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa** e dai **contratti di lavoro instaurati** in qualsiasi forma **dalle cooperative con i propri soci**.

**La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

La disposizione non si applica, invece, ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, e a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.**

Gli obblighi e le sanzioni di cui al presente provvedimento si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Il provvedimento prevede, infine, che il Governo stipuli una convenzione con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la società Poste italiane Spa, con le quali sono individuati **gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della legge**.